

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4396 del 24/09/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE ADDOSSATA ALL'ARGINE DESTRO DEL PO DI VOLANO-RISVOLTA DI CONA, IN VIA TAMBELLINA, LOC. CONA DEL COMUNE DI FERRARA, RICHIEDENTE TREVISANI LUCIANO E ALTRI, PROC. CODICE FE17T0015
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4521 del 24/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CAR-RABILE ADDOSSATA ALL'ARGINE DESTRO DEL PO DI VOLANO-RISVOLTA DI CONA, IN VIA TAMBELLINA, LOC. CONA DEL COMUNE DI FERRARA, RICHIEDENTE TREVISANI LUCIANO E ALTRI, PROC. CODICE **FE17T0015**

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.106/2018 che ha conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano n. 14487 del 11/10/2005 (Prat.n. FE04T0027) con la quale si rilasciava concessione demaniale al Sig. Trevisani Luciano nato a Ferrara il 28/02/1946 C.F.:TRVLCN46B28D548P, per occupazione area con rampa carrabile e manufatto di scarico, in destra del Po di Volano, Loc. Cona, nel Comune di Ferrara, area censita catastalmente al Foglio 236 parte mappale 34 (rampa carrabile) e mappale senza numero in fregio a via del Sostegno del Foglio 236 (scarico), del Comune medesimo, con scadenza il 11/10/2017;

PRESO ATTO

- dell'istanza di rinnovo presentata in data 18/04/2017 assunta al protocollo PGFE/2017/4408 - pratica n. FE04T0027/17RN01 – dal Sig. Trevisani Luciano nato a Ferrara il 28/02/1946 C.F.: TRVLCN46B28D548P, con la quale veniva richiesto il rinnovo della concessione demaniale per occupazione area con il solo manufatto di scarico, in quanto la rampa, essendo utilizzata da più soggetti, è stata richiesta con altra istanza cointestata;
- della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5768 del 08/11/2018 con la quale è stata rilasciata concessione demaniale al Sig. Trevisani Luciano nato a Ferrara il 28/02/1946 C.F.:TRVLCN46B28D548P, per occupazione area con solo manufatto di scarico, in destra del Po di Volano, Loc. Cona, nel Comune di Ferrara, con scadenza il 31/12/2028 (pratica n. FE04T0027/17RN01);
- della domanda pervenuta il 18/04/2017 registrata al PGFE/2017/4407 del 18/04/2017 con cui i signori:
 - Luciano Trevisani, nato a Ferrara il 28/02/1946, c.f. TRVLCN46B28D548P, residente in via del Sostegno n. 42 a Cona nel Comune di Ferrara;
 - Ivano Gajardo, nato a Lagosanto (FE) il 20/02/1954, c.f. GJRVNI54B20E410M, residente in via del Sostegno n. 38 a Cona nel Comune di Ferrara;
 - Angela Bonazzi, nata a Ferrara il 30/01/1971, c.f. BNZNGL71A70D548L, residente in via del Sostegno n. 40/A a Cona nel Comune di Ferrara;

- Giuliana Rossetti, nata a Ferrara il 02/01/1940, c.f. RSSGLN40A42D548P, residente in via del Sostegno n. 46 a Cona nel Comune di Ferrara;

hanno richiesto la concessione in solido per l'occupazione di area del demanio idrico con rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Volano-risvolta di Cona, in Via Tambellina, loc. Cona del Comune di Ferrara;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 349 del 31/10/2018 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Reno e Po di Volano (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 4026 del 12/11/2018 acquisito agli atti di questa Agenzia al PGFE/2018/0013937 del 15/11/2018) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che, nell'ambito del rilascio della concessione demaniale relativa alla pratica n. FE04T0027/17RN01 intestata al Sig. Trevisani Luciano sono stati corrisposti i canoni relativi alla rampa in oggetto fino al 11/10/2018;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato:

- in data 03/04/2017 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 17/09/2019 sul c.c.p. n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Utilizzo Demanio Idrico STB 411" l'importo di € 156,15 relativo a quanto dovuto per il **canone** dal 12/10/2018 al 31/12/2019, comprensivo degli interessi legali e delle rivalutazioni ISTAT dovuti;
- in data 17/09/2019 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

PRESO ATTO della sottoscrizione per accettazione da parte dei concessionari in data 24/09/2019 (PG/2019/146890 del 24/09/2019) del disciplinare di concessione come allegato al presente atto e sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare in solido, fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali prescrizioni urbanistiche ed edilizie del Comune, ai signori:

- Luciano Trevisani, nato a Ferrara il 28/02/1946, c.f. TRVLCN46B28D548P, residente in via del Sostegno n. 42 a Cona nel Comune di Ferrara;
- Ivano Gajardo, nato a Lagosanto (FE) il 20/02/1954, c.f. GJRVNI54B20E410M, residente in via del Sostegno n. 38 a Cona nel Comune di Ferrara;
- Angela Bonazzi, nata a Ferrara il 30/01/1971, c.f. BNZNGL71A70D548L, residente in via del Sostegno n. 40/A a Cona nel Comune di Ferrara;
- Giuliana Rossetti, nata a Ferrara il 02/01/1940, c.f. RSSGLN40A42D548P, residente in via del Sostegno n. 46 a Cona nel Comune di Ferrara;

la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano sita in via del Sostegno, loc. Cona, in Comune di Ferrara (FE), catastalmente identificata al fg. n.236, mapp. n. 34, per uso rampa carrabile, codice pratica **FE17T0015**;

2. di stabilire che la concessione ha validità dal **12/10/2017** e la scadenza è fissata al **31/12/2022**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante e sostanziale, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 24/09/2019 (PG/2019/146890 del 24/09/2019);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 127,89 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;

6. di dare atto che i richiedenti hanno versato:

- in data 03/04/2017 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

- in data 17/09/2019 sul c.c.p. n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Utilizzo Demanio Idrico STB 411" l'importo di € 156,15 relativo a quanto dovuto per il **canone** dal 12/10/2018 al 31/12/2019, comprensivo degli interessi legali e delle rivalutazioni ISTAT dovuti;

- in data 17/09/2019 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico dei concessionari è conservato presso l'archivio informatico della SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata ai concessionari copia semplice;
11. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale (cod. pratica FE17T0015) rilasciata in solido ai signori:

- Luciano Trevisani, nato a Ferrara il 28/02/1946, c.f. TRVLCN46B28D548P, residente in via del Sostegno n. 42 a Cona nel Comune di Ferrara;
- Ivano Gajardo, nato a Lagosanto (FE) il 20/02/1954, c.f. GJRVNI54B20E410M, residente in via del Sostegno n. 38 a Cona nel Comune di Ferrara;
- Angela Bonazzi, nata a Ferrara il 30/01/1971, c.f. BNZNGL71A70D548L, residente in via del Sostegno n. 40/A a Cona nel Comune di Ferrara;
- Giuliana Rossetti, nata a Ferrara il 02/01/1940, c.f. RSSGLN40A42D548P, residente in via del Sostegno n. 46 a Cona nel Comune di Ferrara.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano ed è sita in via del Sostegno, loc. Cona, in Comune di Ferrara (FE) e catastalmente identificata al fg. n.236, mapp. n. 34.

2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso rampa carrabile.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. I concessionari, per le annualità successive a quella in corso, devono corrispondere in solido i canoni annui entro il 31 marzo dell'anno di riferimento ed effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Utilizzo Demanio Idrico STB 411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) all'inizio della causale e l'anno di riferimento; copia delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati dovranno essere conservate in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31

ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. In caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n. 24.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato potrà essere restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2022**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA

IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4026 del 12/11/2018 (acquisito agli atti di questa Agenzia al PGFE/2018/0013937 del 15/11/2018) dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

“La rampa carrabile è ubicata catastalmente alla part. 34 (demanio idrico) del fg 236 del Comune di Ferrara.

2. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine con la proprietà privata.

3. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

4. Il Richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

5. E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.

6. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al richiedente.

7. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede di Ferrara.

8. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Amministrazione non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della Richiedente; resta inteso che il Servizio Area Reno e Po di Volano interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

9. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

10. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

12. Il Richiedente è consapevole che l'area dove insiste la rampa carrabile è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma minima da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21 l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.